

Sentenza n. 2018 pubbl. il 10/04/2018
RG n. 017

n. 2017 R.G. lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Talamo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 213/2017 RG Lav. promossa da:

*rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.
presso il difensore con studio professionale in Milano,*

con domicilio eletto

ricorrente

contro
INPS

rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.

resistente

INAIL

rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.

resistente

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

*rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.
presso elettivamente domiciliata presso*

con domicilio eletto

resistente

conclusioni : *come precisate nel corso dell'udienza in data 10.4.2018.*

Oggetto : *Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.*

motivazione



Parte ricorrente allega di aver appreso in data 23 gennaio 2017, recandosi presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, richiedendo copia dell'estratto di ruolo, dell'esistenza in proprio danno nei seguenti titoli:

cartelle di pagamento (INAIL):

- n. 1242012004737
- n. 1242013002802
- n. 12420150017128
- n. 12420150025298
- n. 1242016002668

avvisi di addebito (INPS):

- n. 42420120000022
- n. 42420120000115
- n. 4242012000134
- n. 4242012000197
- n. 4242012000130
- n. 4242013000093
- n. 4242013000240
- n. 42420140001043
- n. 4242014000335
- n. 42420140004038
- n. 42420140004171
- n. 4242015000011
- n. 4242015000023
- n. 4242015000029
- n. 4242015000208
- n. 4242015000220
- n. 4242015000242



n. 4242016000139

n. 4242016000142

n. 4242016000144

n. 4242016000165

n. 4242016000169

n. 4242016000318

n. 4242016000321

Afferma in particolare il ricorrente, questa essendo l'unica difesa spiegata, non essergli mai state notificate le suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito; ciò evidentemente consentendo, come rilevato dall'Inps, di iscrivere l'impugnazione nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.

Non contesta in ogni caso il ricorrente, e della irrilevanza di ciò meglio in appresso si dirà, la debenza delle somme portate dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito; mancata contestazione che avrebbe potuto essere apprezzata, ove il convenuto avesse avanzato ammissibile domanda riconvenzionale, anche alla luce delle esplicite considerazioni svolte dall'Inps sulla effettiva debenza da parte del ricorrente delle somme portate dai titoli opposti.

Il ricorrente, tornando alle difese svolte, nega essergli mai stati notificati i titoli opposti e, anticipatamente rispetto alle difese dei convenuti, disconosce ai sensi degli artt. 215 cpc e 2719 cc la conformità delle relate di notifica di cartelle ed avvisi, che il convenuto produrrà in copia, agli originali.

Dubita poi il ricorrente, anche ove i convenuti riuscissero a dar prova della notifica, che gli siano stati notificati proprio le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito oggi opposti.

Il ricorrente, senza invero nulla contestare in termini specifici, chiede che i convenuti diano prova di avere correttamente proceduto nelle operazioni di notifica mediante consegna del plico da notificare nei luoghi e modi di legge.

Parte ricorrente in definitiva domanda, in ragione della non intervenuta notifica, l'annullamento delle opposte cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.



*

Si è costituita l'Inps affermando avere emesso i suddetti avvisi di addebito avendo la società ricorrente omissa la corresponsione dei contributi di cui al modello DM 10 con riferimento ad alcune mensilità degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, nonché dei contributi sui compensi erogati ai soci collaboratori (Gestione Separata) con riferimento ad alcune mensilità degli anni 2011, 2012 e 2013. Evidenzia avere la ricorrente richiesto, con riferimento ai primi quattro avvisi di addebito, istanza di dilazione del pagamento ed avere quindi versato solo una parte delle rate che si era impegnata a versare (circostanza dalla ricorrente non contestata).

Afferma in ogni caso la convenuta Inps di aver provveduto alla notifica in via telematica di una porzione gli avvisi di addebito opposti (e che ciò sia avvenuto lo dimostra la richiesta di dilazione di pagamento con riferimento ai primi quattro avvisi di addebito e il parziale pagamento delle rate dovute sino al 5/8/2016). Chiarisce inoltre la convenuta Inps avere provveduto, limitatamente a 5 avvisi di addebito (e tra questi tutti quelli parzialmente onorati dalla ricorrente), a notifica a mezzo lo strumento postale.

*

Si è costituita l'Inail affermando aver emesso le sopra citate cartelle – relative al pagamento di somme comprensive di premi evasi, sanzioni, interessi e spese di aggio – tutte opposte dal ricorrente, ed allegando, in ogni caso, la correttezza e tempestività della relativa notificazione, avvenuta a mezzo PEC per il tramite della Concessionaria Equitalia.

In particolare, afferma l'Inail essere avvenuta la notificazione della prima cartella in data 27/12/2012; della seconda cartella in data 07/01/2014; della terza in data 15/07/2015; della quarta in data 12/01/2016; della quinta in data 29/08/2016.

Eccepeva inoltre, in via preliminare, l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dall'impugnazione di ogni cartella, in quanto la relativa opposizione è risultata tardiva.

Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione precisando come gli avvisi di addebito siano titoli emessi e notificati dall'INPS, ai sensi dell'art. 30, D.L. 78/2010, che avoca a sé la funzione impositiva e quella di formazione del



titolo esecutivo, che incorpora anche l'intimazione di pagamento. Ha in ogni caso precisato la convenuta – ovviamente con riferimento alle cartelle di pagamento identificate con i n. 124201500171; 124201300280 1242015002529; 1242016002668 e 1242012004737 – che, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, le cartelle odiernamente opposte le sarebbero state ritualmente notificate tramite PEC, nelle sopra indicate date.

** ** *

In relazione al rapporto processuale tra ricorrente e convenuti Inail e Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere affermata l'infondatezza della pretesa di parte opponente.

Ed infatti, che tutte le cartelle di pagamento opposte siano state correttamente notificate alla ricorrente, ben emerge dalla documentazione dimessa in originale dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di richiesta del giudice, con nota del 18.2.2017.

Dalla detta documentazione – con esclusione della cartella n. 1242012004737 – li cui oltre si dirà - chiaramente emerge la consegna, a mezzo PEC, all'indirizzo e proprio nelle date dai convenuti indicate, delle cartelle di pagamento di cui si discute.

La detta documentazione poi attesta, senza ombra di dubbio, che oggetto di notificazione sono state effettivamente le cartelle di pagamento n. 1242013002802 n. 124201500171; n. 1242015002529 e n. 1242016002668 e, d'altronde, essere rilevato come la stessa ricorrente non indichi altri atti, differenti dalle cartelle di pagamento in questione, che possano essere stati oggetto di notifica a mezzo PEC da parte delle convenute Inail e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con riferimento alla cartella di pagamento n. 1242012004737 deve essere rilevato come la prova dell'avvenuta notificazione emerge tanto dal deposito della cartolina postale attestante l'avvenuta consegna, al destinatario, della raccomandata contenente cartella di pagamento, quanto dal fatto che in relazione a detta cartella di pagamento il ricorrente abbia avanzato istanza di rateizzazione; ciò a dimostrazione, peraltro, che la raccomandata di cui si discute conteneva effettivamente la cartella di pagamento n. 1242012004737



Da quanto sopra quindi discende l'inconsistenza delle difese di parte ricorrente e, pertanto, la tardività, ai sensi dell'art. 617 cpc., dell'opposizione.

**

In relazione al rapporto processuale tra ricorrente e convenuta Inps deve essere affermata la parziale fondatezza della pretesa di parte ricorrente.

Deve escludersi l'omessa notificazione da parte dell'Inps degli avvisi di addebito n. 42420120000 v. 424201200001 n. 42420120001349 424201200019 n. 42420120001. Ciò in ragione dell'avvenuta notificazione a mezzo servizio postale come risultante dalla documentazione dall'Inps dimessa in originale in data 29/12/2017; e che il contenuto dei plichi raccomandati inviati alla ricorrente fossero proprio i suddetti avvisi di addebito emerse, innanzitutto, dal fatto che parte ricorrente, in relazione agli stessi ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito e pagato una porzione delle conseguenti rate. In ogni caso parte ricorrente, che certamente ha ricevuto documenti provenienti dall'Inps, non precisa cosa di diverso si sia vista recapitare, ciò consentendo di affermare, in assenza di specifica contestazione, che oggetto di comunicazione a mezzo raccomandata siano astati proprio i suddetti avvisi di addebito.

Con riferimento ai residuali e numerosi avvisi di addebito (n. 424201300009 n. 424201300024 n. 424201400010 n. 424201400033 n. 424201400040 n. 424201400041 n. 424201500001 n. 424201500002 n. 4242015000029 n. 4242015000208 n. 424201500022 n. 424201500024 n. 4242016000139 42420160001 n. 4242016000144 n. 424201600016 n. 42420160001 n. 4242016000318 n. 424201600032) corre rilevare come la documentazione dimessa dall'Inps, a seguito di richiesta del giudice, con note del 28 e del 29.12.2017, non fornisca prova dell'avvenuta notificazione. Tale dimostrazione, essendo il fondamento di ogni ragionamento sviluppato nelle difese dell'Inps, era fondamentale.

Ed infatti l'Inps dimette *file* immagine (estensione *.jpg* e *.tif*) che altro non sono che "fotografie" di schermate di computer ovvero rappresentazioni grafiche di una schermata di computer, file della cui provenienza, destinazione ed effettivo



contenuto nulla è possibile dire; l'Inps dimette poi *file* con estensione *.pdf*, del tutto disconnessi dagli altri *file* depositati, che altro non sono se non una riproduzione degli avvisi di addebito già prodotti in via analogica unitamente al deposito della comparsa di costituzione e risposta; l'Inps infine dimette una significativa quantità di file con estensione *.xml* sulla cui inidoneità ad offrire certezze in punto provenienza, destinatario e contenuto del *file* è qui sufficiente rilevare la loro modificabilità da parte dello stesso odierno giudicante; *files* sulla cui capacità dimostrativa, pertanto, ben possibile è affermare la totale inidoneità.

Occorre ora evidenziare come neppure sia possibile affermare essere intervenuta una qualche sanatoria, in base ai principi espressi da Cass. civ. 24235/2015 dalla convenuta citata, atteso che una simile sanatoria ben può operare, per ovvie ragioni, in ipotesi di notifica irregolare e magari nulla dell'avviso di addebito ma non anche in ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di notifica inesistente (non avendo parte convenuta dato prova – per quanto sopra detto – di avere notificato

gli avvisi di addebito n. 424201300009	n. 424201300024	n.
424201400010	n. 424201400033	n. 424201400040
424201400041	n. 424201500001	n. 424201500002
424201500002	n. 424201500020	n. 424201500022
424201500024	n. 424201600013	n. 424201600014
424201600014	n. 424201600016	n. 424201600016
4242016000318	e n. 424201600032	

Neppure, infine, è possibile affermare la fondatezza, nel merito, sempre limitatamente agli avvisi di addebito sopra citati, della pretesa creditoria dell'Inps. Ed infatti su una simile domanda avrebbe potuto il giudice esprimersi solo ove il convenuto avesse avanzato ammissibile domanda riconvenzionale; domanda che l'Inps non ha formulato.

Deve infatti a tal proposito essere ricordato come solamente con riferimento alle controversie in cui l'opposizione abbia ad oggetto l'*an* della relativa pretesa, l'oggetto del giudizio non si risolve nella mera verifica circa la regolarità formale del titolo esecutivo, ma comporti anche l'indagine, alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione, in ordine alla sussistenza dei presupposti costitutivi del credito fatto valere dall'Ente impositore. Ed in tali situazioni, in cui l'opposizione è proposta – ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999 - per motivi di merito, la



Corte di Cassazione ha più volte affermato che, senza che occorra a tal fine l'espressa proposizione di specifica domanda riconvenzionale da parte dell'Istituto, con la sentenza che definisce il giudizio il Giudice è tenuto a dichiarare l'obbligo di pagamento corrispondente ed a pronunciare la relativa condanna nei confronti del debitore (Cass. civ. 15041/2007 e Cass. civ. 13982/2007).

Nel caso di specie, tuttavia, l'opposizione è riconducibile, come peraltro la stessa Inps ha notato, entro l'ambito dell'art. 617 cpc essa non avendo pertanto ad oggetto il merito della pretesa impositiva. L'Inps avrebbe pertanto dovuto avanzare apposita domanda riconvenzionale così da estendere l'oggetto del giudizio alla verifica non della sola regolarità formale del titolo ma anche di sussistenza dei suoi presupposti.

Deve, in definitiva:

essere rigettato il ricorso con riferimento agli avvisi di addebito n.		
4242012000002	n. 4242012000011	n. 4242012000134
424201200019	e n. 4242012000131	
essere accolto con riferimento agli avvisi di addebito n.		
4242013000093	n. 4242013000240	n. 424201400010 n.
4242014000335	, n. 424201400040	n. 424201400041
4242015000011	n. 424201500001	n. 4242015000029
4242015000208	n. 424201500022	n. 424201500024 n.
4242016000139	n. 424201600014	n. 42420160001
4242016000165	n. 42420160001	n. 4242016000318 n.
424201600032		

**

Quanto alle spese di lite.

Totalmente soccombente è parte ricorrente in danno di Inail e di Agenzia delle Entrate. Dovrà la ricorrente rifondere ai detti convenuti, in via integrale, le spese di lite.

In relazione al rapporto processuale tra ricorrente e Inps deve essere affermata la reciproca soccombenza delle parti ed essere così disposta la compensazione integrale delle spese di lite.



Non sussistono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Dichiara la nullità degli avvisi di addebito n. 4242013000092
4242013000240 n. 424201400010 n. 4242014000331 n.
424201400040 n. 424201400041 n. 424201500001 n.
424201500002 n. 424201500002 n. 4242015000208 n.
4242015000220 n. 4242015000242 n. 4242016000130 n.
4242016000142 n. 4242016000144 n. 4242016000165
4242016000169 n. 42420160003181 n. 4242016000321 n. nesi in
danno della ricorrente

rigetta la domanda di parte ricorrenza

con riferimento alle cartelle di pagamento
opposte e con riferimento ai residuali avvisi di addebito (n. 4242012000002
n. 4242012000011 n. 424201200001 n. 4242012000019 e n.
4242012000130

condanna il ricorrente

a rimborsare in favore delle convenute INAIL e AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE le spese di lite a tale titolo liquidando in
favore di ciascuna delle dette convenute la somma di €. 4.200,00 oltre a spese
generali e, ove dovuti, ad accessori di legge (iva e cpa);

compensa in via integrale le spese di lite tra ricorrente

e convenuta INPS.

*Sentenza scritta con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Will, tirocinante ai sensi
dell'art. 73, DL 69/2013, presso il Tribunale di Vicenza.*

Vicenza, 10/04/2018.

Il Giudice
dott. Paolo Talamo



